

# **FIDIPROF SOCIETA' COOPERATIVA**

Sede legale: Viale Pasteur, 65 – 00144 Roma

C.F. 07527720960 – REA: RM-1480138

Albo delle Cooperative A214680

Iscritto nell'elenco tenuto dall'Organismo Confidi Minori (O.C.M.) al n. 152

## **PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

**in**

### **CONFIDI SYSTEMA! Società Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi**

**della società**

### **FIDIPROF SOCIETA' COOPERATIVA**

Il Consiglio di Amministrazione di Confidi Systema! Società Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi (in seguito anche Società incorporante o anche solo Confidi Systema!)

e

il Consiglio di Amministrazione di Fidiprof Società Cooperativa (in seguito anche Società incorporanda o anche solo Fidiprof)

#### **PREMESSO CHE**

- a) la società incorporante e la società incorporanda intendono procedere alla fusione per incorporazione della incorporanda nella incorporante (in seguito anche la "Fusione") mediante redazione di un unico progetto di fusione;
- b) alle fusioni tra Confidi si applicano in ogni caso le disposizioni del libro V, titolo V, capo X, sezione II del Codice Civile e le disposizioni contenute nell'art. 13 del DL 269/2003 come convertito dalla Legge 326/2003;
- c) ai sensi del comma 40 dell'art. 13 del DL 269/2003 come convertito dalla Legge 326/2003, a far data dal 1 gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.
- d) a norma dell'art. 4 dello Statuto della società incorporante, il capitale sociale è diviso in quote.
- e) a norma degli artt. 5 e 7 dello Statuto della società incorporanda, il capitale sociale è diviso in quote.
- f) il comma 17 dell'art. 13 del DL 269/2003 come convertito dalla Legge 326/2003 prevede per i Confidi la disapplicazione del primo e secondo comma dell'art. 2525 codice civile e il comma 52 del medesimo articolo della Legge quadro Confidi, stabilisce che i confidi già costituiti al

momento dell'entrata in vigore del sopra indicato Decreto Legge non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato dal comma 13 e pari a 250 Euro;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

**hanno redatto e predisposto ai sensi dell'art.2501-ter codice civile ed articolo 13, commi 39-42 del D.L. 269/2003 come convertito dalla Legge 326/2003** il presente progetto di fusione per incorporazione (di seguito anche il "Progetto di Fusione") nella società Confidi Systema! Società Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi a r.l. della società Fidiprof Società Cooperativa, tutte società operanti nell'ambito dell'attività di garanzia collettiva dei fidi a imprese artigiane e della piccola impresa nonché a Studi professionali e Liberi professionisti aventi sede prevalentemente in Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo e Lazio.

### **1. Tipo, denominazione e sede delle Società partecipanti alla fusione – art. 2501-ter n.1**

#### **Società incorporante**

- **"CONFIDI SYSTEMA! S.C."**

Cooperativa con capitale rappresentato da quote

con sede in Viale Decumano n. 36 – 20157 Milano, presso MIND Edificio The Hive

La Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi ed è iscritta all'albo delle cooperative con codice A147938

N. Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 02278040122 – N. Iscrizione REA MI-1927844.

Iscritto nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art.106 del D.Lgs. n.385/93 (Testo Unico Bancario) – ABI 19508.1 - UIF 29131

#### **Società incorporanda**

- **"FIDIPROF SOCIETA' COOPERATIVA"**

Cooperativa con capitale rappresentato da quote

con sede in Viale Pasteur, 65 – 00144 Roma

La Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi ed è iscritta all'albo delle cooperative con codice A214680

N. Reg. Imprese di Roma e codice fiscale 07527720960 – REA: RM-1480138

Iscritto nell'elenco tenuto dall'Organismo Confidi Minori (O.C.M.) al n. 152

### **2. Modifiche statutarie connesse alla fusione - Atto costitutivo e statuto della società incorporante - art. 2501-ter n. 2**

Contestualmente all'approvazione del presente Progetto di Fusione, l'assemblea straordinaria di CONFIDI SYSTEMA! delibererà l'adozione, con effetto dalla data di efficacia della fusione verso i terzi, dello statuto sociale allegato al presente Progetto di Fusione sub "A" e da considerarsi parte integrante del medesimo.

Al testo di statuto già adottato prima d'ora da Confidi Systema! sono state apportate le seguenti modifiche:

- Art. 28: è stato perfezionato il riferimento ai limiti di cui all'art. 2542 C.C. in relazione alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

### **3-4. Rapporto di cambio e modalità di assegnazione delle quote - art. 2501-ter n. 3 e 4**

Il capitale della Società incorporante è suddiviso in quote.

Ai fini della determinazione del rapporto di cambio tra le quote possedute dai soci della Società incorporanda che verranno annullate per effetto della fusione e le quote di nuova assegnazione da parte della Società incorporante, occorre premettere che la fusione avviene tra “confidi”, e precisamente tra n. 2 confidi in forma di società cooperativa a r.l. come sopra dettagliato, tutti svolgenti attività di garanzia collettiva dei fidi.

Lo statuto della società incorporante, in conformità alle disposizioni dettate in materia di confidi dall'articolo 13 del D.L. 269 del 30.9.2003 (come convertito dalla Legge 326/2003), prevede il divieto di distribuzione degli avanzi di gestione, di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci; tutte le riserve e i fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci, neppure in caso di scioglimento della Società.

Gli statuti dei Confidi partecipanti all'operazione di aggregazione societaria prevedono, inoltre, che nell'Assemblea ogni socio abbia diritto a un voto, qualunque sia il numero delle quote/azioni possedute.

Eguali vincoli di non distribuibilità degli utili e delle riserve ai soci sono presenti nello statuto del confidi da incorporare;

Il comma 40 dell'articolo 13 citato dispone in tema di fusioni tra confidi quanto segue: *“A far data dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.”*

In ossequio alla disposizione riportata e alla sottintesa irrilevanza dei rispettivi capitali economici, il rapporto di cambio sarà “alla pari”, ovverosia sulla base dei soli valori nominali delle quote delle cooperative partecipanti all'operazione di fusione.

Il capitale sociale, variabile, della società cooperativa incorporante, risulterà aumentato dall'ammontare del capitale sociale variabile della società cooperativa incorporata al netto della eventuale partecipazione detenuta da quest'ultima nel capitale sociale della società incorporante.

Per effetto della fusione tale partecipazione verrà annullata in corrispondenza dell'annullamento di pari quote di capitale sociale di Confidi Systema!, così come saranno contestualmente annullati eventuali crediti vantati dalla incorporante verso la incorporanda per decimi ancora dovuti in corrispondenza dell'annullamento dei debiti in essere della incorporanda verso la incorporante per i medesimi decimi da richiamare.

A seguito dell'efficacia giuridica della fusione, verranno, inoltre, elise eventuali altre ragioni di credito-debito intercorrenti tra la incorporanda e la incorporante.

Si da atto che in seguito alle descritte modalità di assegnazione risulterà rispettata la disposizione di cui all'art. 13, comma 13 del D.L. 269 del 30.9.2003 secondo la quale la quota di partecipazione di ciascun socio non può essere superiore al 20 per cento del capitale sociale.

## **5. Data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili – art. 2501-ter n. 5**

Lo statuto della società incorporante, in conformità alle disposizioni dettate in materia di confidi dall'articolo 13 del D.L. 269 del 30.9.2003 (come convertito dalla Legge 326/2003), prevede il divieto di distribuzione degli avanzi di gestione, di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci; tutte le riserve e i fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci, neppure in caso di scioglimento della Società.

## **6. Decorrenza – art. 2501-ter n. 6**

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno, ai sensi del secondo comma dell'art. 2504-bis c.c., dal 1° aprile 2025 o, se successiva, dalla data dell'ultima iscrizione prescritta dall'art. 2504 c.c.

Le operazioni della società incorporanda, una volta incorporata, saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dalla data di efficacia della fusione come prima indicata.

Ai fini fiscali gli effetti della fusione decorreranno dalla data di efficacia della fusione come prima indicata.

A partire dalla data di efficacia della fusione la società incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società incorporata.

## **7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci – art. 2501-ter n. 7**

Non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci.

## **8. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione – art. 2501-quater n. 8**

Non è previsto alcun vantaggio a favore degli amministratori delle società partecipanti.

## **9. Situazioni patrimoniali – art. 2501 quater**

Le situazioni patrimoniali sono rappresentate:

- per Confidi Systema! dal bilancio semestrale redatto al 30.06.2024 ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della incorporante nella seduta del 07.08.2024, così come pubblicato sul sito web della società;
- per Fidiprof dalla situazione patrimoniale redatta al 31.08.2024 ai sensi dell'art. 2501 quater C.C. ed approvata dal rispettivo Consiglio di Amministrazione;

Le situazioni patrimoniali di cui sopra, approvate dai rispettivi Consigli di Amministrazione, sono state redatte secondo i criteri previsti dal codice civile e le rispettive note integrative, che ne formano parte integrante, contengono i criteri di valutazione.

## **10. Relazione dell'organo amministrativo – art. 2501-quinquies**

La relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione sarà depositata nella sede delle società partecipanti alla fusione o in alternativa pubblicata sul sito Internet delle stesse, unitamente agli altri documenti prescritti, a norma dell'articolo 2501 septies del codice civile.

Alla presente operazione di fusione si applica, inoltre, l'articolo 108, comma 3, let d) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e i relativi procedimenti amministrativi di Banca d'Italia relativi all'esercizio di funzioni di vigilanza e nello specifico si applica il Titolo VII, capitolo 1 sezione IV della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 e successivi aggiornamenti di Banca Italia che rinvia senza eccezioni al Titolo V, capitolo 3, sezione II.

**- Allegato A**

Statuto di Confidi Systema! Soc. coop. alla data di efficacia della fusione.

Roma, 29 ottobre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione di Fidiprof Società Cooperativa

Il Presidente: Ezio Maria Reggiani

Firmato digitalmente

Io sottoscritto Ezio Maria Reggiani, amministratore della società Fidiprof Società Cooperativa, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale